



Bruxelles, 21.6.2018  
COM(2018) 486 final

2018/0260 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup> (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 novembre 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a 48 000 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 6 febbraio 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera del 7 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Ai sensi dell'articolo 287, punto 12), della direttiva IVA, l'Ungheria può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. L'Ungheria chiede di innalzare la soglia di esenzione da 35 000 EUR a 48 000 EUR a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Stando alle informazioni fornite dall'Ungheria, l'innalzamento della soglia di esenzione da 35 000 EUR a 48 000 EUR permetterà a un numero maggiore di piccole imprese di beneficiare della riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di adempimento fiscale. Inoltre, poiché tale soglia sarebbe armonizzata con un'altra soglia relativa alle imposte sul reddito, le piccole imprese beneficerebbero di regimi fiscali integralmente semplificati.

Tenendo conto del fatto che la crescita economica ha portato a un aumento costante delle entrate, l'innalzamento della soglia di esenzione personale potrebbe essere giustificato, secondo l'Ungheria.

I soggetti passivi il cui volume d'affari non supera la soglia continueranno ad avere la possibilità di essere registrati ai fini dell'IVA.

Considerato che l'Ungheria è stata autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 35 000 EUR e che ha riesaminato la situazione, una soglia superiore appare accettabile. Si propone pertanto di autorizzare l'Ungheria ad innalzare la soglia di esenzione per le PMI da 35 000 EUR a 48 000 EUR fino al 31 dicembre 2021 o fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

sono tenuti ad applicare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Lussemburgo<sup>2</sup> è stata concessa una soglia di 30 000 EUR, alla Polonia<sup>3</sup> e all'Estonia<sup>4</sup> una soglia di 40 000 EUR, all'Italia<sup>5</sup> una soglia di 65 000 EUR, alla Croazia<sup>6</sup> una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia<sup>7</sup> una soglia di 40 000 EUR e alla Romania<sup>8</sup> una soglia di 88 500 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA<sup>9</sup> e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017<sup>10</sup>, la proposta della Commissione sui regimi per le PMI<sup>11</sup> è stata presentata di recente.

Si propone pertanto di concedere la misura di deroga e di innalzare la soglia fino al 31 dicembre 2021 o fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno

---

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).

<sup>7</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).

<sup>9</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).

<sup>10</sup> Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710 final del 25.10.2016).

<sup>11</sup> Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018) 21 final del 18.1.2018).

“Small Business Act” per l’Europa<sup>12</sup>, che invita gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell’elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Basi giuridiche**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l’amministrazione tributaria.

- **Scelta dell’atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall’Ungheria e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d’impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza l’Ungheria a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 48 000 EUR a decorrere dal 1° gennaio 2019. I soggetti il cui volume d’affari non supera la soglia non sono tenuti a registrarsi ai fini dell’IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA.

---

<sup>12</sup> COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

Secondo l'Ungheria, la soglia di 48 000 EUR non avrà un impatto sostanziale sulla riscossione delle entrate IVA. Circa 32 000 soggetti passivi, ovvero il 10% di tutti i soggetti passivi, saranno interessati dalla misura. Se tutti i soggetti ammessi a beneficiare della misura si avvalessero della soglia maggiorata ne risulterebbe una diminuzione trascurabile delle entrate IVA, dell'ordine dello 0,52-0,65%.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto l'Ungheria effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta contiene una clausola di temporaneità.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 novembre 2017 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE al fine di innalzare la soglia di esenzione a 48 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.
- (4) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 6 febbraio 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 7 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) La deroga richiesta è conforme agli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, del 25 giugno 2008<sup>2</sup>.
- (6) Poiché l'Ungheria prevede che l'innalzamento della soglia darà luogo a una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi degli oneri amministrativi e dei

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa, Bruxelles, 25.6.2008, COM(2008) 394 final.

costi di adempimento fiscale delle piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale per un periodo limitato. Il regime speciale per le piccole imprese è facoltativo, perciò i soggetti passivi avrebbero comunque la possibilità di optare per il regime IVA normale.

- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga (il 31 dicembre 2021) entri in vigore una direttiva volta a modificare tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (8) Secondo i dati forniti dall'Ungheria, l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo dell'Ungheria riscosso allo stadio del consumo finale.
- (9) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto l'Ungheria effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio<sup>3</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019 fino alla prima delle due date seguenti:

- a) il 31 dicembre 2021;
- b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.

#### *Articolo 3*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>3</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).